

“DECRETO ENERGIA”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità introdotte dal D.L. n. 17/2022 c.d. “Decreto Energia”

Informativa n.	19/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 17 del 01/03/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2022 c.d. “Decreto Energia” D.L. n. 4/2022 c.d. “Decreto Sostegni ter”



Il D.L. n. 17 dell'1/03/2022 (c.d. "Decreto Energia") ha introdotto misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle fonti rinnovabili.

Nella presente Informativa vengono esaminate le principali novità introdotte.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Il "Decreto Energia" proroga la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle **partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili, posseduti alla data dell'1/01/2022.**

In particolare, la facoltà viene concessa:

- alle persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa;
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Imposte;
- agli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa.

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

Le partecipazioni rivalutabili sono:

- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 15/06/2022:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

È prevista l'applicazione di un'unica aliquota del 14% sul valore di perizia sia dei terreni che delle partecipazioni. La prima rata dovrà essere versata entro il 15/06/2022 e le successive entro il 15 giugno di ciascun anno seguente. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi del 3% annuo a partire dal 16/06/2022.

Si ricorda come:

- la rivalutazione abbia come effetto la rideterminazione del valore fiscale ai soli fini della determinazione del capital gain;
- in caso di cessione del terreno a un valore inferiore a quello rivalutato è necessario indicare in atto il valore rivalutato al fine di assolvere sullo stesso l'imposta di registro e le imposte ipotecarie-catastali.

Contributo straordinario a favore delle imprese c.d. "energivore"

Il "Decreto Energia" proroga il contributo straordinario a favore delle imprese c.d. "energivore" introdotto dal c.d. "Decreto Sostegni-ter" con riferimento al primo trimestre 2022, dettagliatamente esaminato nell'Informativa Unistudio n. 12/2022, anche al secondo trimestre 2022.

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti sotto forma di **credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.**

Si precisa, altresì, che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E/2022 del 21/03/2022 ha istituito il codice tributo "6960" relativo al credito di imposta per le imprese energivore introdotto dal "Decreto Sostegni-ter", nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno a cui si riferisce il credito ossia il 2022.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (articolo 1 co. 53 legge n. 244/2007) e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti (articolo 34 legge n. 388/2000).

Contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dello stesso, **un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare del 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

E' definita impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021 e ha consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3 co. 1 del medesimo decreto (1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (articolo 1 co. 53 legge n. 244/2007) e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti (articolo 34 legge n. 388/2000).

Crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto

Vengono previsti alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di seguito elencati:

- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente "AdBlue" necessario per la trazione dei mezzi;
- alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

I suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR;

- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento dei costi sostenuti;
- non sono soggetti al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (articolo 1 co. 53 legge n. 244/2007) e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti (articolo 34 legge n. 388/2000).

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative.

Cordiali saluti.